



CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
Sezione penale

Repubblica italiana
In nome del popolo italiano

LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI
SASSARI

composta dai sig.ri Magistrati

dott. SALVATORE MARINARO

Presidente

dott.ssa MARINA CAPITTA

Consigliere *Kel.*




dott.ssa MARIA GRIXONI

Consigliere

Riunita in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta in esito all'udienza del 25.10.2023, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento di estradizione passiva iscritto al n. 3/23 Agi/ Estr. nei confronti di **AKCADAG DEVRIM**.

  
, difeso di fiducia dall'Avv. Nicola Canestrini del foro di Rovereto, presso il quale ha eletto domicilio.

Svolgimento del processo

Il 1.08.2023 AKCADAG DEVRIM è stato arrestato da personale della DIGOS della Questura di Sassari, in esecuzione di mandato di cattura n. 2014/137 ESAS emesso per fini estradizionali dalla Corte di Assise di Malatya (Turchia) in data 2.04.2020, poiché indagato nell'ambito di un procedimento penale per il delitto di partecipazione ad associazione terroristica, previsto dagli articoli 314/253,58/9 del codice penale turco, commesso nell'anno 2005.

Convalidato l'arresto (v. ordinanza del 2.08.2023), alla successiva udienza del 3.08.2023 si procedeva all'identificazione e audizione dell'arrestato, il quale non prestava il consenso alla consegna, dichiarando di essere al corrente del procedimento penale a suo carico in Turchia, avendone ricevuto comunicazione in Germania, suo Paese di residenza, dove tuttavia non era stato adottato alcun provvedimento restrittivo nei suoi confronti. Ha asserito la sua estraneità al reato ascritto, spiegando che nel periodo cui si riferisce l'accusa si era recato in Medio Oriente in ragione della sua attività di giornalista, svolta per conto di varie testate ed emittenti televisive. Ha precisato che la sua etnia, essendo figlio di genitori curdi, ed il tipo di lavoro svolto erano stati sempre causa di un atteggiamento discriminatorio nei suoi confronti, in occasione delle sue richieste di ingresso nel paese di origine della sua famiglia.

All'esito di tale esame, la misura cautelare in carcere, applicata all'Akcadag in sede di convalida dell'arresto, è stata sostituita con quella degli arresti domiciliari presso una Struttura di Accoglienza ed infine revocata (v. ordinanza 25.09.2023).

La richiesta di estradizione, pervenuta al Ministero della Giustizia il 6.09.2023, è stata trasmessa alla Procura Generale-Sezione Distaccata di Sassari il 7.09.2023; ed il P.G. ha depositato in Cancelleria il 26/09/2023 la sua requisitoria, con cui ha chiesto il rigetto della domanda..

All'udienza in camera di consiglio del 25.10.2023 presso questa Corte, svoltasi in presenza dell'Akcadag, il P.G. ha confermato le conclusioni già formulate, alle quali si è associata la Difesa, facendo richiamo a quanto già esposto nella richiesta di revoca della misura cautelare e all'ampia documentazione allegata a supporto.

Motivi della decisione

La domanda di estrazione non può essere accolta.

Si condividono al riguardo le argomentazioni illustrate dal P.G. e dalla Difesa, alle quali si fa qui ampio richiamo.

Si dà atto che i rapporti in materia di estradizione tra Italia e Turchia sono disciplinati dalla Convenzione Europea firmata a Parigi il 13.12.1957, come integrata e modificata dal Secondo, Terzo e Quarto Protocollo Addizionale rispettivamente sottoscritti il 17.03.1978, il 10.11.2010 e il 20.09.2012.

Si rileva altresì che i fatti contestati dalla Autorità Giudiziaria Turca sono previsti come reato anche dalla legge italiana (art. 270 bis c.p.) e che, come precisato dalla stessa Autorità, non sarebbero ancora decorsi i termini massimi di prescrizione.

Dalla documentazione inviata dalla Turchia risulta che nel 2005 l'Akcadag, utilizzando il nome Sorej, aveva lavorato nel reparto stampa del quartiere generale dello Zap, braccio armato dell'organizzazione terroristica, che era un hacker a servizio della stessa e che aveva anche svolto funzioni di addetto alla sicurezza di uno dei leader. Tali informazioni erano state fornite da due membri dell'associazione terroristica arrestati nel 2009. Costoro avrebbero riconosciuto l'Akcadag sulla base di una individuazione fotografica avvenuta in data 4/03/2010.

Viene altresì segnalato che sarebbero state rilevate delle immagini ritraenti l'Akcadag in compagnia di membri dell'organizzazione terroristica.

Alla luce di tali risultanze, si reputa che non sussistano le condizioni previste dall'art. 705, co. 1 e 2 c.p.p. ai fini dell'accoglimento della domanda di estradizione.

Per quanto concerne il requisito stabilito dal 1° co. art. cit., va ricordato che la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che, anche qualora la convenzione applicabile non preveda la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza da parte dello Stato richiesto, quest'ultimo è tuttavia tenuto a compiere una sommaria delibazione tesa a verificare, sulla base degli atti prodotti, se sussistano elementi a carico dell'estradando [v. Sez. 6 - , Sentenza n. 8063 del 21/02/2019 Cc. (dep. 22/02/2019) Rv. 275088 - 01].

Ebbene, dall'esame della documentazione prodotta emerge che gli elementi a carico dell'Akcadag provengono esclusivamente da due chiamanti in correità, i quali - una volta arrestati - avrebbero deciso di collaborare con l'autorità inquirente ed avrebbero riconosciuto l'estraddando in base ad una individuazione fotografica compiuta a distanza di vari anni rispetto ai fatti per cui è processo. Si osserva che tali dichiarazioni, data la posizione processuale di chi le ha rese, necessiterebbero di qualche elemento di riscontro, nel caso di specie totalmente assente, né possono ritenersi corroborate dall'assai vago riferimento ad immagini che ritrarrebbero l'Akcadag con membri dell'organizzazione terroristica.

Sotto tale profilo, non possono trascurarsi i documenti allegati dalla Difesa in ordine agli esiti costantemente negativi delle indagini avviate dalle autorità inquirenti tedesche sulle reiterate richieste turche di assistenza giudiziaria, basate sull'accusa di appartenenza dell'estraddando al PKK. Oltre al provvedimento di archiviazione emesso dall'Autorità Giudiziaria Tedesca il 26.07.2013, va citato quello del 20.01.2015, emesso all'esito del procedimento istruttorio teso a valutare il promovimento di un'azione penale interna, proprio alla luce delle accuse per i gravi reati di Malatya. In tale provvedimento si afferma che *“non si è a conoscenza di alcuna attività di Devrim Akcadag per il PKK/CDK in Germania o comunque in Europa per il periodo successivo al suo rientro indicato nella richiesta di assistenza giudiziaria (2005/inizio 2006).* Decisione confermata dalla Procura Generale di Berlino in data 7.01.2022, attestante che la nuova segnalazione INTERPOL del 2021 non consentiva alcun diverso sviluppo del caso rispetto alla decisione già assunta nel 2015.

Come già anticipato, osta all'accoglimento della domanda anche la mancanza dei requisiti stabiliti dall'art. 705, 2° co. c.p.p., con particolare riguardo alle lett. a) e c).

Occorre innanzitutto constatare che in Turchia persistono condizioni generali di violazione dei diritti fondamentali della persona e del giusto processo.

Inoltre si ravvisa il concreto rischio che l'estraddando subisca nelle carceri trattamenti inumani e degradanti, in quanto è tuttora sospesa sul territorio dello Stato (e ciò dal 21.07.2016) l'applicazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.

Ampia conferma – sotto entrambi i profili - si trae dalle informazioni fornite nei rapporti delle organizzazioni internazionali, diffusamente richiamati dalla Difesa.

In particolare, degno di nota è il recente report di Amnesty International (del 2022/2023), che segnala come siano tuttora in corso indagini e procedimenti penali, sebbene privi di basi legali, contro difensori dei diritti umani, giornalisti e politici dell'opposizione.

Del pari, notizie allarmanti sulla violazione dei diritti umani nelle carceri turche emergono dal rapporto del Comitato anti-tortura del Consiglio d'Europa nonché dalla risoluzione 21.01.2021 del Parlamento Europeo.

Alla luce di tutte le considerazioni esposte, si ritiene che la domanda di estradizione in esame non possa essere accolta.

P.Q.M.


Visti gli artt. 704 e 705 c.p.p, dichiara la non sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione inoltrata dalla Turchia nei confronti di AKCADAG DEVRIM, sopra generalizzato.

Si comunichi.

Sassari 25.10.2023


IL CONSIGLIERE estensore

Dott.ssa Marina Capitta



IL PRESIDENTE

Dott. Salvatore Marinaro



DEPOSITATO IN UDIENZA
e letto in udienza
il 25 ottobre 2023
L'Assistente Giudiziario
(Danilo ...)



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

25 OTT. 2023

Sassari, li _____

Il Funzionario Giudiziario
Giovanni Antonio MURRA